

sulle quali gli organi politici stabiliscono di intervenire definendo indirizzi, ponendo obiettivi e destinando risorse. Indirizzi, obiettivi e risorse che guidano ed alimentano la gestione affidata ai dirigenti.

La mancanza di precisi indicatori rivela un difetto dei documenti che toglie concretezza alle indicazioni programmatiche e rende difficile cogliere i risultati della gestione, non conoscendo i termini delle diverse realtà, dai quali si è mossa l'azione amministrativa espletata.

Esigenza che si impone è, quindi, l'organizzazione e la disponibilità da parte della PAT, perchè sia possibile fare ad esso costante riferimento nello svolgimento delle attività amministrative, di un sistema informativo-statistico a supporto del controllo interno e, soprattutto, delle valutazioni degli organi politici.

Ciò costituirebbe anche il concorso della PAT alla costruzione della rete nazionale dei controlli interni al duplice fine di effettuare confronti fra realtà omogenee e di assicurare la necessaria trasparenza nei rapporti tra Consiglio provinciale e Giunta nel quadro dei mutati equilibri istituzionali tra i due organi, a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Provincia e del ruolo attribuitogli nella composizione della Giunta.

Il nuovo quadro istituzionale esige infatti che il rapporto dialettico Consiglio-Giunta possa svolgersi anche sulla scorta di una corretta alimentazione di dati e informazioni.

La delicata funzione di raffronto tra indicazioni programmatiche ed allocazione di risorse stabilite dalla Giunta ed esiti gestionali dell'azione amministrativa deve essere esercitata, mediante l'utilizzazione di metodologie scientificamente corrette, con prudente cautela in posizione di indipendenza e di sicura neutralità.

1. Norme di attuazione.

E' stato emanato nel 2000 un unico decreto di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il d.lgs. n. 319 del 6 ottobre 2000 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale. In particolare l'articolo 2, definisce le banche a carattere regionale, in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge bancaria (d.lgs. n. 385/93).

2. Profili evolutivi.

2.1 Profili evolutivi dell'aspetto istituzionale.

Già nella relazione al rendiconto della Provincia per l'anno 1999 ci si era soffermati sulla valenza istituzionale di alcuni tratti essenziali che caratterizzano l'evolversi dell'ordinamento provinciale nel contesto di quelli regionale e nazionale. Essi erano stati individuati nell'adesione della PAT al patto di stabilità interno, conseguente alla partecipazione della Repubblica all'Unione Europea; nel nuovo assetto dei rapporti istituzionali tra Regione e Province Autonome per le incisive modifiche apportate allo statuto speciale dalla proposta di legge costituzionale in corso di approvazione; nella iniziativa avviata per una riconsiderazione della distribuzione delle funzioni tra Provincia e Comuni ed, infine, nei rapporti tra legislazione nazionale e legislazione provinciale secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Anche nel corso dell'anno 2000 questi aspetti si sono rivelati di grande rilievo.

Per il patto di stabilità, pur nel succedersi di direttive amministrative di difficile applicazione e delle modifiche legislative al quadro finanziario di riferimento, la Provincia è riuscita a rispettarne i parametri. Di ciò si dà conto nel paragrafo 3.1.

La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 — articolo 4 — ha modificato l'equilibrio istituzionale tra i tre principali enti esponenziali della comunità trentino-alto adesina, tra gli altri, in due tratti essenziali:

- il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

conferma che il Presidente della Regione è eletto nel suo seno dal Consiglio regionale, mentre le modalità di elezione dei Presidenti delle Province sono determinate dalle leggi provinciali. In via di prima attuazione, i Presidenti delle Province sono eletti direttamente.

L'iniziativa legislativa avente ad oggetto la distribuzione delle funzioni tra Provincia e Comuni e il conseguente riordino dell'organizzazione amministrativa della Provincia, presentata nel novembre 1999, non ha avuto seguito. Essa investe aspetti fondamentali che meriterebbero una sollecita definizione.

La non facile composizione dei molteplici livelli normativi propri della legislazione della Repubblica e della legislazione della Provincia ha trovato conferma nella vicenda riguardante la possibilità o meno per la Corte dei conti di esercitare le funzioni che l'ordinamento le affida in ordine ai contratti collettivi di lavoro del personale.

Della questione si riferisce nel paragrafo 5.1. Essa nasce dalla non più avvenuta presentazione alla Corte dei conti del personale provinciale a decorrere dai primi mesi del 1998, in seguito alla limitazione del controllo di legittimità sugli atti della Provincia ai regolamenti ed agli atti costituenti adempimento di obblighi comunitari (d.lgs. n. 385/1997).

2.2 *L'attività normativa.*

Durante il 2000 sono state emanate 14 leggi provinciali rispetto alle 6 del 1999 e alle 18 del 1998.

Quattro provvedimenti hanno riguardato la manovra annuale di finanza provinciale:

- a) disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000 – 2002 (legge finanziaria) (L.P. 31 gennaio 2000, n. 1);
- b) bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 – 2002 (L.P. 31 gennaio 2000, n. 2);
- c) misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000 approvate con L.P. 20 marzo 2000, n. 3);
- d) assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 (L.P. 25 agosto 2000, n. 10).

Con L.P. 3 luglio 2000, n. 8 è stato approvato il rendiconto generale della PAT per l'esercizio finanziario 1998, mentre il rendiconto relativo all'esercizio 1999 non è stato ancora approvato con legge.

La L.P. 8 maggio 2000, n. 4 disciplina l'attività commerciale in provincia di Trento in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, modificato dal decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, concernente "Riforma della disciplina relativa al settore commercio. Il regolamento di esecuzione previsto dalla normativa è stato emanato con DPGP n. 32-50/Leg. del 18 dicembre 2000.

E' stato istituito, con L.P. 11 maggio 2000, n. 5, il museo "Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali", quale ente di diritto pubblico. La sede è stata individuata nel Castello del Buonconsiglio a Trento. La nuova normativa stabilisce gli scopi e le attività svolte dal museo, nonché gli organi e i rapporti fra Giunta provinciale e museo. Il nuovo ente è beneficiario di fondi per il funzionamento assegnati annualmente dalla Giunta provinciale. E' previsto l'emanazione di un regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del suo funzionamento.

L'abrogazione dal 1° gennaio 2000 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori", disposta dall'art. 8, comma 10, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 4 ter del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, ha condotto all'emanazione, in ambito provinciale, della L.P. 16 maggio 2000, n. 6, con la quale è stata stabilita la cessazione dell'efficacia di alcuni riferimenti contenuti nella normativa in materia di lavori pubblici (L.P. 10 settembre

1993, n. 26).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio dell'attività alberghiera sono stati disciplinati dalla L.P. 14 luglio 2000, n. 9. In particolare nella normativa sono indicate, per le prime, le tipologie e le classificazioni degli esercizi, distinguendo tra quelli aperti al pubblico e quelli non aperti al pubblico, mentre per entrambe le attività prima menzionate viene disciplinato la tenuta dei registri degli esercenti il commercio, la programmazione e le autorizzazioni necessarie. E' prevista l'emanazione di un regolamento di esecuzione della normativa, specificandone i contenuti. La vigilanza sull'osservazione delle disposizioni è delegata, previa autorizzazione, ai dipendenti dei comuni e della PAT (servizio polizia amministrativa). Sono previste specifiche sanzioni.

La L.P. 4 settembre 2000, n. 11, modifica varie norme, in particolare la L.P. 5 novembre 1990, n. 28, concernente "Istituto agrario di San Michele all'Adige", la L.P. 26 novembre 1976, n. 39 "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina", la L.P. 27 aprile 1981, n. 8, nonché altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa. Viene istituito l'archivio provinciale delle imprese.

Gli interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti sono stati disciplinati con la L.P. 3 novembre 2000, n. 12. Viene istituito presso l'ufficio emigrazione della Provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero, alle quali la Provincia può concedere contributi annuali, prevedendo una quota pari al 95% della spesa ammessa, o in casi particolari pari al 100%. Sono indicate le altre spese che la Provincia può sostenere in merito all'emigrazione: informazione e divulgazione culturale, attività sociali e culturali, soggiorni e interscambi, studi indagini e ricerche, interventi di promozione e sviluppo, interventi per il rimpatrio, incentivazione alle attività economiche, edilizia abitativa. Per l'attuazione degli interventi il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

La L.P. 9 novembre 2000, n. 13 disciplina la creazione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, promossi e gestiti dai singoli comuni o da più comuni contermini in forma associativa, prevedendo l'assegnazione a ogni ecomuseo di una denominazione esclusiva ed originale e di un marchio. Le attività di promozione sono affidate a un comitato di consulenza tecnica scientifica. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei, mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'art. 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" e ss. mm.

Infine la L.P. 10 novembre 2000, n. 14 attua alcune modifiche alla L.P. 7 gennaio 1991, n. 1 concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".

Nel corso dell'anno sono stati emanati alcuni regolamenti¹, tra i quali quelli di maggior

¹ D.P.G.P. 17 gennaio 2000, N. 1-19/Leg. — LR 16 aprile 1968, n. 3 — Istituzione del LA.TI.F. — Laboratorio Tecnologico Impianti a fune. Regolamento di esecuzione della L.R. n. 3/68 approvato con D.P.G.P. 19 gennaio 2000, N. 2-20/Leg. — Regolamento recante "Modifica delle competenze dell'Agenzia provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa — art. 65 della L.P. 7/97".

D.P.G.P. 19 gennaio 2000, N. 3-21/Leg. — Regolamento recante "Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali — art. 65 della L.P. 7/97".

D.P.G.P. 9 marzo 2000, N. 4-22/Leg. — Regolamento concernente "Ulteriori modifiche al DPGP 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. (Costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della PAT e dei relativi enti funzionali)".

D.P.G.P. 17 aprile 2000, N. 5-23/Leg. — Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corso provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. 7/97.

D.P.G.P. 17 aprile 2000, N. 6-24/Leg. — Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei VV.FF. della PAT ai sensi dell'art. 67 bis L.P. 7/97.

D.P.G.P. 8 maggio 2000, N. 7-25/Leg. — Adozione del "regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei creditori della PAT, ai sensi dell'art. 51 bis della L.P. 7/79.

D.P.G.P. 17 maggio 2000, N. 8-26/Leg. — Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, emanato con DPGP 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg.

D.P.G.P. 5 giugno 2000, N. 9-27/Leg. — Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e verifica

rilievo riguardano: le modalità e termini di rendicontazione e verifica degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia; la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati e i servizi di cassa ed economato; la contabilità delle istituzioni scolastiche; i criteri e le procedure di valutazione della dirigenza; l'accesso all'impiego presso la PAT del personale insegnante della formazione professionale e della scuola dell'infanzia e del personale non docente delle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria; l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della L.P. 4/97; l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture

delle attività degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 23/92

D.P.G.P. 6 giugno n. 10-28/Leg. — Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero.

D.P.G.P. 15 giugno 2000, N. 11-29/Leg., — Disciplina della imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico

D.P.G.P. 23 giugno 2000, N. 12-30/Leg. — Approvazione del nuovo testo del "Regolamento di funzionamento della Commissione forestale provinciale.

D.P.G.P. 29 giugno 2000, N. 13-31/Leg. — Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della L.P. 10/98.

D.P.G.P. 4 luglio 2000, N. 14-32/Leg. — Regolamento recante "Modifiche a denominazioni e competenze di strutture organizzative provinciali".

D.P.G.P. 10 luglio 2000, N. 15-33/Leg. — Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati.

D.P.G.P. 10 luglio 2000, N. 16-34/Leg. — Modificazioni al DPGP 20 novembre 1992, n. 17-70/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato.

D.P.G.P. 12 luglio 2000, N. 17-35/Leg. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" di cui al DPCP 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

D.P.G.P. 19 luglio 2000, N. 18-36/Leg. — Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento.

D.P.G.P. 25 luglio 2000, N. 19-37/Leg. — Modifiche al "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa" ai sensi delle leggi regionali n. 4/92, n. 7/92 e 3/93, emanato con DPGP 9 GIUGNO 1999, N. 7-6/Leg.

D.P.G.P. 1 agosto 2000, N. 20-38/Leg. — Ulteriore modifica al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 60/78 di cui al DPGP 3 dicembre 1979, N. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni.

D.P.G.P. 4 settembre 2000, N. 21-39/Leg. — Regolamento recante "Modifiche al DPGP 25 agosto 1998 n. 21-93 /Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza)"

D.P.G.P. 6 settembre 2000, N. 22-40/Leg. — Modifica al "Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei creditori della PAT, ai sensi dell'art. 51 bis della L.P. 7/79.

D.P.G.P. 18 settembre 2000, N. 23-41/Leg. — Regolamento recante modifiche al Regolamento n. 26-98/Leg. concernente disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la PAT relativo al personale insegnante della formazione professionale e della scuola dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria.

D.P.G.P. 25 settembre 2000, N. 24-42/Leg. — Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della L.P. 4/97.

D.P.G.P. 27 settembre 2000, N. 25-43/Leg. — Norme regolamentari di attuazione del capo XV della L.P. 10/98 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

D.P.G.P. 3 ottobre 2000, N. 26-44/Leg. — Regolamento recante "Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali — art. 65 L.P. 7/97.

D.P.G.P. 3 novembre 2000, N. 28-46/Leg. — Regolamento recante "Modifiche delle competenze del Servizio Centri di formazione professionale"

D.P.G.P. 21 novembre 2000, N. 29-47/Leg. — Modifica all'art. 6 del DPGP del 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., contenente il regolamento di attuazione della legge provinciale 23/90.

D.P.G.P. 27 novembre 2000, N. 30-48/Leg. — Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3/98.

D.P.G.P. 18 dicembre 2000, N. 32-50/Leg. — Regolamento di esecuzione della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

D.P.G.P. 27 dicembre 2000, N. 33-51/Leg. — Regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della Legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private; l'attività commerciale; l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21 e ss. mm..

2.3 Indirizzi programmatici.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 161 del 4 febbraio 2000 sono stati fissati i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali, previsti dalla legge provinciale sulla programmazione (n. 4 del 8 luglio 1996), con l'individuazione dei soggetti (promotori, sottoscrittori, attuatori e responsabile), dei requisiti (sottoscrizione da parte di almeno tre comuni le cui zone siano geograficamente prossime ed economicamente interconnesse) e mediante la definizione delle procedure di formazione, degli aspetti finanziari e degli ambiti territoriali.

Il regolamento n. 24-42/Leg del 25 settembre 2000 individua gli strumenti e i criteri per la programmazione settoriale, in attuazione dell'art.17 della L.P. n. 4/96. Il nuovo quadro degli strumenti della programmazione della Provincia comprende: piani pluriennali di settore o progetti per la programmazione di investimenti pubblici; programmi annuali per la spesa corrente; programmi di gestione per gli investimenti non previsti nei piani pluriennali di settore e nei programmi annuali; criteri e modalità nel caso di trasferimenti, di contributi o di finanziamenti a favore delle attività produttive o comunque a carattere continuativo che interessino più soggetti.

La manovra economico-finanziaria 2000 ha rappresentato il primo atto organico per la traduzione dell'impostazione programmatica della Giunta nella nuova legislatura. Con essa si è assunto l'obiettivo dell'invarianza, rispetto al dato 1999, della spesa corrente, considerata al netto delle nuove competenze di spesa. Ciò ha consentito di mantenere il volume di risorse finalizzato agli investimenti pressoché invariato rispetto al quello del 1999. Alla manovra di bilancio iniziale è seguita una manovra aggiuntiva in corso di esercizio con contenuto limitato, sia negli aspetti quantitativi — le risorse aggiuntive sono state pari a 26 miliardi —, sia in quelli qualitativi.

Nel corso dell'anno è proseguita l'attuazione degli interventi del piano straordinario. Tra quelli finanziati nell'esercizio, i più rilevanti sotto il profilo finanziario hanno riguardato la realizzazione del nuovo scalo merci Trento-Roncafort (28 mld), la costruzione della palazzina uffici e del punto vendita carni della Federazione provinciale Allevatori (5,8 mld, di cui 4,4 a carico della Provincia) e la costruzione del cavo di alimentazione di energia a servizio dell'Altipiano della Paganella (5,7 mld., di cui 4 a carico della Provincia).

I trasferimenti agli enti locali nel 2000 sono ammontati a 743 mld (+7,3% rispetto al 1999): 386 di trasferimenti correnti (+2,4% rispetto al 1999) e 357 (+13,1 % rispetto al 1999) di trasferimenti in conto capitale. Due sono i piani approvati nel corso dell'anno a valere sul Fondo degli investimenti di rilevanza provinciale: quello relativo alle opere di prevenzione dalle calamità (costo 20,6 mld. di cui 16,9 a carico della Provincia) e quello concernente gli interventi destinati al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti (costo 4,9 mld. di cui 4 a carico della Provincia).

Le risorse assegnate ai settori economici nel 2000 ammontano a 652 mld. di cui 537 destinati ad incentivare i programmi di investimento delle imprese (-7,9% rispetto al 1999).

La Giunta provinciale ha stanziato 84 mld per gli investimenti nell'area dell'ambiente (-15,6 % rispetto al 1999). Per gli investimenti nel campo delle opere igienico sanitarie sono state previste risorse pari a 52 mld. (29,5 per gli interventi di depurazione, e 22,5 per le discariche). Al 31 dicembre 2000 risultano in funzione n. 73 depuratori (70 nel 1999) con una potenzialità complessiva pari a 1.183.470 abitanti equivalenti (1.160.470 nel 1999). Sono stati anche approvati il "Piano provinciale di bonifica delle discariche per r.s.unità dismesse" e del "Piano pluriennale per la costruzione delle discariche r.s.u., degli impianti di trattamento dei rifiuti e dei C.R.Z.".

Le risorse del bilancio destinate alla protezione civile nelle sue diverse articolazioni sono pari a 72,3 mld. (+21,9 % rispetto al 1999).

Agli investimenti per le opere pubbliche il bilancio 2000 ha riservato una cifra vicina ai 331 mld. (+25,7 % rispetto al 1999). La maggior parte delle risorse sono state indirizzate soprattutto al potenziamento delle infrastrutture viarie (238 mld.). Le risorse destinate alla realizzazione di servizi e di nuovi investimenti nel settore dei trasporti sono state pari a 152 mld (+0,6% rispetto al 1999).

I fondi destinati all'edilizia abitativa sono ammontati a 250 mld. (+6,1% rispetto al 1999). Nel corso dell'anno è stato approvato il "Piano quadriennale 2000-2003 degli interventi di edilizia abitativa (deliberazione n. 3189 del 7 dicembre) che prevede la realizzazione di 1978 alloggi di edilizia abitativa pubblica (452 nell'anno 2000), e, per quanto attiene all'edilizia agevolata, la realizzazione di 4.934 nuovi alloggi (1.364 nel 2000) ed il recupero di 10.746 alloggi (1.475 nel 2000).

Nei settori della sanità e della sicurezza sociale sono stati riservati agli investimenti 177 mld. (+3,7% rispetto al 1999).

Per quanto riguarda l'istruzione, l'università, la formazione, la ricerca, la cultura, lo sport e la gestione del sistema informatico le disponibilità hanno raggiunto i 430 mld.

2.4 Il sistema dei controlli interni.

L'art. 20 della L.P. n. 7/1997 prevede l'adozione di un regolamento che disciplini il sistema dei controlli sull'attività amministrativa. L'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei soggetti incaricati di svolgere tale attività di controllo ne costituiscono le caratteristiche essenziali, al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività del giudizio. Il regolamento non è stato ancora adottato. L'Amministrazione risulta impegnata in un'attività di studio e sperimentazione circa il controllo di gestione al fine di individuare idonei e opportuni indicatori di controllo e verificare le fasi di programmazione. E' stato avviato un progetto operativo, in collaborazione con l'Università di Trento, per la costruzione di indicatori funzionali alla tipologia di attività di ogni singola struttura. Parallelamente, per gli aspetti di carattere finanziario, è stato attivato nella rete intranet della Provincia un sito che mette a disposizione dei vari referenti dati di carattere gestionale ed indicatori aggiornati in tempo reale espressivi dell'andamento della spesa provinciale. Inoltre sono stati individuate due tipologie di incarichi speciali: uno presso il servizio programmazione, finalizzato allo svolgimento di attività di studio e di ricerca per la realizzazione di un sistema di controllo di gestione all'interno della Provincia e per la definizione degli aspetti metodologici di carattere comune, l'altro che operi in ciascun dipartimento a supporto dell'attività della struttura di primo livello tenuta a farsi carico della omogenea ed organica implementazione del sistema del controllo di gestione.

Il funzionamento della struttura organizzativa e l'adeguatezza dei comportamenti, i provvedimenti normativi di programmazione/pianificazione e di criteri sono sottoposti all'esame di strutture di staff, al fine di effettuare una verifica di impatto organizzativo e procedurale. L'Amministrazione ha comunicato che durante l'anno sono state predisposte le osservazioni concernenti l'esame della tipologia e del numero di procedimenti disciplinati dalla nuova normativa, della loro coerenza con la normativa provinciale sul procedimento amministrativo, nonché l'individuazione delle eventuali modificazioni della struttura organizzativa che si rendano necessarie in conseguenza dell'introduzione della nuova normativa. Tutto ciò secondo la delibera n. 4423 del 4 giugno 1999, emanata ai sensi dell'art. 17 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 ("Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate").

I compiti di verifica della legalità della spesa, della regolarità della documentazione e alle altre verifiche contabili, sono attribuiti al servizio bilancio e ragioneria, dall'art. 56 della L.P. 7/1979.

Alla luce delle modificazioni apportate dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dal d.P.R. n. 38/1998, la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge n. 67/2000, ancora all'esame dell'organo legislativo, che tra l'altro modifica l'articolo 20 della L.P. 7/1997.

Il nuovo dispositivo non prevede l'emanazione di un regolamento, come stabilito nell'articolo attualmente in vigore e individua tre tipologie di controlli: di regolarità amministrativa, di gestione e strategico. Il primo, dovrà essere svolto dalle competenti strutture, che non potranno svolgere i compiti connessi con la valutazione dei dirigenti e con la progettazione e la manutenzione del sistema di controllo di gestione. Per quest'ultimo la Giunta provinciale individuerà la struttura competente per la sua progettazione, ivi compresi gli indicatori per la misurazione dell'attività, nonché le modalità organizzative e le risorse per assicurarne l'attuazione nell'ambito dei dipartimenti. Esso costituirà il sistema di supporto della dirigenza per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa in funzione del perseguimento degli obiettivi assegnati. Il controllo strategico sarà realizzato nell'ambito della Segreteria generale, come supporto delle decisioni della Giunta e per la valutazione della corrispondenza dei complessivi risultati ottenuti in relazione alle linee programmatiche, agli atti di indirizzo politico e alle missioni affidate dalle norme.

Specifici controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa, il funzionamento della struttura organizzativa e l'adequatezza dei comportamenti potranno essere disposti dalla Giunta.

2.5 I controlli della Corte dei conti.

2.5.1 L'attività amministrativa della Provincia è soggetta ai sensi della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e delle norme di attuazione alla duplice forma del controllo preventivo di legittimità e del controllo successivo sulla gestione. Il controllo di legittimità è assolto, dal 21 novembre 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 dd. 2 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 7 del d.P.R. n. 305 dd. 15 luglio 1988), esclusivamente sui regolamenti di cui all'art. 54 punti 1 e 2 dello statuto di autonomia, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Nel corso del 2000 sono stati sottoposti al controllo di legittimità 30 regolamenti, 5 di essi sono stati oggetto di rilievo. Le controdeduzioni prodotte dall'Amministrazione sono risultate esaurienti e convincenti in 4 casi, mentre è stato deferito alla Sezione del controllo l'esame del regolamento avente ad oggetto la disciplina dell'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento del personale insegnante della formazione professionale e della scuola dell'infanzia e del personale non docente delle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria (DPGP 18 settembre 2000, n. 23-41/Leg).

L'Ufficio di controllo ha formulato osservazioni circa: a) l'effettiva durata triennale della validità delle graduatorie relative ai concorsi per l'assunzione di insegnanti delle scuole dell'infanzia, nonché di quelle pertinenti al corso-concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le discipline praticate presso i centri di formazione professionale; b) l'indicazione delle disposizioni legislative che consentono la protrazione per via regolamentare della validità temporale delle graduatorie; c) la protrazione triennale delle graduatorie in riferimento all'obbligo di non ledere le situazioni soggettive degli aspiranti ai concorsi di reclutamento. E' stata infine chiesta la dimostrazione della legittimità dell'intendimento di rendere permanenti le graduatorie dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato del personale A.T.A.

L'Amministrazione per il punto a) ha precisato che il periodo di validità delle graduatorie è espressamente determinato nei rispettivi bandi di concorso e corso-concorso: triennio scolastico 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 per il duplice concorso per l'assunzione di personale insegnante delle scuole dell'infanzia, mentre per il corso concorso, trattandosi di procedura concorsuale *una tantum* di prima applicazione, le graduatorie sono utili per la copertura dei

posti individuati come vacanti e disponibili alla data dell'1 settembre successivo all'espletamento della relativa procedura (1 settembre 1999). Riguardo al punto b), le disposizioni legislative che consentono la protrazione per via regolamentare della validità temporale delle graduatorie sono contenute nel combinato disposto degli artt. 37 e 40 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997. In merito al punto c) la Provincia ha ritenuto di esercitare tale facoltà in quanto, dalla data di approvazione delle graduatorie in poi, è trascorso un breve periodo di tempo, di poco superiore all'anno e mezzo, tale da far apparire dette graduatorie tuttora attuali ed efficaci e da escludere la lesione delle situazioni soggettive degli aspiranti ai concorsi di reclutamento. Circa il carattere permanente delle graduatorie dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA, l'Amministrazione ha ritenuto condivisibile l'osservazione dell'Ufficio di controllo, nel senso che l'obiettivo perseguito, la salvaguardia cioè del personale precario, mediante l'adozione di graduatorie permanenti, comporta la preclusione della possibilità di accesso dall'esterno. Pertanto osservava che l'intendimento poteva essere raggiunto rendendo permanenti le graduatorie limitatamente alla copertura della metà dei posti annualmente disponibili (in analogia con il vigente sistema del doppio canale proprio del personale insegnante) e coprire l'altra metà dei posti annualmente disponibili con le ordinarie procedure concorsuali dall'esterno. L'Ufficio di controllo, ha ritenuto che le perplessità insorte circa le disposizioni regolamentari riguardanti le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e dei corsi di formazione professionale potessero ritenersi superate, non così per le disposizioni relative al personale ATA. La disposizione regolamentare risulta illegittima, non rispettando il principio costituzionale, poiché la legge provinciale n. 7 del 1997, all'art. 37 (disciplina dell'accesso agli impieghi provinciali), non comprende tra le forme di accesso quella individuata dalla disposizione regolamentare. Sotto diverso profilo, risultano non rispettate anche le disposizioni dei commi 2 e 4 dell'art. 37. La prima impone il rispetto del principio d'imparzialità nelle procedure di accesso, la seconda rende evidente come i contenuti della norma secondaria contestata travalichino l'ambito della disciplina che la legge assegna al regolamento.

Le motivazioni esposte hanno comportato da parte della Sezione del controllo la dichiarazione di non conformità a legge della norma regolamentare esaminata. Per altro verso, avendo la disposizione un contenuto del tutto autonomo rispetto alle altre disposizioni dettate dal regolamento e non incidendo sul complesso del provvedimento, la sua illegittimità non pregiudica le altre disposizioni regolamentari. Di conseguenza, è stato ammesso al visto e alla registrazione il regolamento con esclusione della disposizione considerata illegittima (Delibera n. 11 del 21 dicembre 2000).

2.5.2 Con la deliberazione n. 4/2000 di data 29 febbraio 2000 è stata approvata la relazione conclusiva dell'indagine sugli interventi diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti. L'obiettivo è stato quello di verificare la gestione delle risorse iscritte al cap. 47415 delle uscite del bilancio della PAT relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998. Nell'effettuare il controllo, dopo aver ricostruito il quadro normativo, si è proceduto analizzando anno per anno la concessione dei finanziamenti e come questi siano stati utilizzati dal Comitato Difesa Consumatori di Trento. Le conclusioni valutative sono risultate pressoché positive, non avendo rilevato deficienze o mancanze.

In data 14 settembre 2000 con la deliberazione n. 8/2000 è stata approvata la relazione conclusiva relativa all'indagine sulle spese per la concessione di contributi annui costanti per la realizzazione di ostelli per la gioventù, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27 "Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera". Le agevolazioni concesse dall'entrata in vigore della normativa di riferimento, riguardano, in pratica, l'acquisto di un immobile da adibire ad ostello, per il quale è stato concesso un contributo in c/capitale e un contributo annuale e l'acquisto di attrezzature per un altro ostello. I

Comuni sono i beneficiari delle agevolazioni e, pertanto, nell'individuazione delle procedure da rispettare, è stato necessario tener conto di due aspetti: i criteri generali sui finanziamenti agli enti locali e quelli pertinenti la materia sugli interventi per il potenziamento e la qualificazione in campo turistico. Nell'attività di controllo è stato rilevato la mancanza di un'integrazione univoca e specifica dei criteri, ciò suggerisce la necessità di una maggior organicità per la concessione di future agevolazioni. L'accumulo di residui nei primi anni della concessione del contributo all'acquisto dell'immobile è stato provocato da tempi burocratici nel rilascio del decreto di esproprio. L'iniziativa di acquisto dell'immobile ha comportato un indebitamento del Comune, nonostante il finanziamento della PAT, che ha inteso corrispondere ad esigenze di carattere sociale.

Con la deliberazione n. 9/2000 di data 21 dicembre 2000 è stata conclusa l'indagine riguardante le spese per l'assegnazione di borse di studio. L'obiettivo prefissato per l'analisi verteva sulla verifica della gestione delle risorse iscritte nel capitolo 21976 delle uscite del bilancio della PAT, relativamente al triennio 1997/1999. E' stata rilevata la corrispondenza tra gli importi liquidati e il numero di studenti fruitori di borse di studio, con una valutazione finale positiva delle attività della PAT e dell'Opera Universitaria.

Con deliberazione n. 10/2000 di data 21 dicembre 2000 è stata definita la relazione conclusiva dell'indagine concernente le concessioni di beni immobili demaniali di interesse storico, artistico e paesaggistico della Provincia Autonoma di Trento. L'indagine svolta sulle concessioni relative ai beni immobili demaniali di interesse storico e paesaggistico ha riguardato i criteri e le procedure con cui la Provincia di Trento, alla luce della vigente normativa, ha affidato a terzi l'utilizzo di dieci immobili appartenenti al demanio artistico. Gran parte dei concessionari ha beneficiato di una normativa che autorizzava l'Amministrazione ad affidare gli immobili soggetti a tutela artistica, ad enti pubblici o privati svolgenti attività di interesse generale e culturale, senza seguire le procedure amministrative ordinarie di assegnazione. Tali enti hanno richiesto di poter utilizzare i beni demaniali e l'Amministrazione, dopo averli concessi, ha continuato nel corso degli anni il rapporto contrattuale senza interpellare altri soggetti, comportamento adottato anche nei confronti degli unici due beneficiari che utilizzano immobili per l'esercizio di attività commerciali. L'importo dei canoni di concessione è stato stabilito adottando tre diversi metodi di valutazione, distinti in base alle caratteristiche dei beneficiari. Gli enti che esercitano attività di interesse pubblico versano un canone "ricognitorio" dal valore puramente simbolico, mentre altri ne sono esentati da una specifica normativa. Le entrate più consistenti derivano dai due beneficiari che esercitano attività a scopo di lucro, un bar-pasticceria e un ristorante. Gli introiti, percepiti dalla Provincia, sono risultati nel complesso di non elevata entità, a fronte del volume delle spese sostenute per la manutenzione e la valorizzazione degli immobili. Il pregio artistico e il valore storico di tali beni, infatti, comporta onerose e ripetute manutenzioni che risultano più dispendiose rispetto a quelle necessarie per un immobile di recente costruzione. Secondo le considerazioni dell'Amministrazione le concessioni rilasciate non sono finalizzate ad ottenere un elevato volume di entrate, ma rispondono, sostanzialmente, a due diverse finalità. Innanzitutto intendono fornire, ad associazioni ed enti, sedi destinate all'esercizio di attività che soddisfino esigenze e bisogni della collettività. In secondo luogo l'affidamento a tali istituti avrebbe come diretta conseguenza la conservazione

3. Profili finanziari.

3.1 Il patto di stabilità interno.

Anche la PAT è impegnata a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo gli accordi presi in sede comunitaria con il patto di stabilità e di crescita. Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 (l. n. 448/1998 art. 28) ha previsto il cosiddetto patto di stabilità interno che associa anche le Province autonome all'impegno di ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese ed il rapporto tra il debito ed il PIL. Ciò deve avvenire per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome secondo criteri e procedure definiti d'intesa con il Governo.

L'intesa non è stata tuttora formalizzata, pur avendo la Provincia fornito al Ministero del Tesoro, già nel maggio del 2000, gli esiti della rilevazione dei dati di cassa (incassi e pagamenti) relativi agli anni 1997-1999 e quelli previsionali per gli anni 2000-2001. Nell'anno in esame la spesa della Provincia è stata sottoposta a un continuo monitoraggio, attraverso l'invio periodico al Ministero del Tesoro di appositi prospetti per la rilevazione dei pagamenti. La situazione è risultata in linea con le indicazioni del patto di stabilità, considerando l'IRAP e l'IRPEF quali tributi propri al pari delle compartecipazioni ai tributi erariali. Per quanto riguarda la previsione 2000, il saldo tendenziale consolidato (comprensivo cioè anche del saldo dell'azienda sanitaria locale), è risultato positivo, evidenziando un miglioramento. Secondo l'Amministrazione l'obiettivo a consuntivo può dirsi raggiunto (vedi tabelle seguenti), visto che il saldo consolidato, pur realizzando un avanzo definitivo di 1.291 miliardi a fronte di un obiettivo di 1.324 miliardi (importo previsto nella tabella 1999) sconta minori riscossioni per oltre 312 miliardi, imputabili non ad errate previsioni di incassi, bensì all'evasione soltanto parziale delle richieste di tiraggio dei fondi giacenti sui conti correnti infruttiferi accesi presso il Ministero del Tesoro (nel complesso, a fronte di una richiesta di fondi ammontante a 707 miliardi è stata accreditata la somma di 395 miliardi). Le entrate finali sarebbero ammontate a 5.712 (5.400+312) miliardi rispetto ai 5.737 previsti (con uno scostamento negativo limitato allo 0,4 per cento) e l'avanzo 2000 avrebbe raggiunto 1.603 miliardi rispetto ai 1.318 del 1999. Nonostante ciò risulta un miglioramento del saldo del bilancio della Provincia (avanzo in crescita dai 2.386 miliardi del 1999 ai 2.428 del 2000), mentre è in continuo aumento il disavanzo dell'Azienda sanitaria (dai 1.067 mld del 1999 ai 1.138 mld del 2000).

Le tabelle ricostruiscono il saldo consolidato secondo tre ipotesi con riferimento ai dati finanziari: della sola Provincia; della Provincia e della Azienda Sanitaria Locale; della Provincia e della ASL, ove fosse stato consentito il tiraggio completo dai conti di tesoreria.

Patto di stabilità interno - Art. 30 della Legge n. 488 del 1999					
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
SALDO DI CASSA ANNUALE					
(in milioni di lire)					
	VOCI	A TUTTO IL			
		1998	1999	2000(*)	2001(**)
	BILANCIO P.A.T.				
	ENTRATE				
1	Entrate finali	5.405.768	5.401.515	5.400.218	6.216.589
	a detrarre:				
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato	87.048	56.703	241.474	54.142
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.	58.817	109.598	25.342	53.978
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti che partecipano al patto	94.220	70.428	124.915	90.689
5	- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari	-	-	-	-
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato	7.540	5.362	-	119.757
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.	-	-	-	-
8	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti che partecipano al patto	-	-	-	-
9	- Riscossione crediti	4.467	2.618	45.732	65.035
10	- Entrate con carattere di eccezionalità	646.109	669.182	471.661	606.661
11	- I.R.A.P. (al netto fondo perequativo)	-	-	-	-
12	- Addizionale IRPEF	-	-	-	-
13	- Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	116.710	-	-	-
14	Totale entrate nette (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)	4.390.857	4.487.624	4.491.094	5.226.327
	SPESE				
15	Spese correnti	3.439.546	3.405.753	3.597.035	3.661.700
	a detrarre:				
16	- Interessi passivi	8.134	4.544	8.607	3.568
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto	153.037	180.026	275.748	193.117
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	18.961	34.486	29.246	29.825
19	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.	924.012	1.085.100	1.220.764	1.239.424
20	- Spese con carattere di eccezionalità	-	-	-	-
21	Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)	2.335.402	2.101.597	2.062.670	2.195.766
22	SALDO BILANCIO P.A.T. (14-21)	2.055.455	2.386.027	2.428.424	3.030.561
42= 41-(41*3,6%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 1999		1.981.459		
43= 1,1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 1999		37.746		
43=41*3%	INTERVENTO CORRETTIVO ALTERNATIVO		59.444		
44= 42+43	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 1999		2.040.902		
45= 44-(44*3%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 2000			L. 1.979.675	
46= 1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 2000			34.012	
47= 45+46	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 2000			L. 2.013.687	

(*) dati provvisori per le riscossioni al 20.01.2001 inviati al Ministero del Tesoro

(**) previsioni di bilancio

Solo PAT

Patto di stabilità interno - Art. 30 della Legge n. 488 del 1999					
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
SALDO DI CASSA ANNUALE					
(in milioni di lire)					
VOCI		A TUTTO IL			
		1998	1999	2000(*)	2001(**)
	BILANCIO P.A.T.				
	ENTRATE				
1	Entrate finali	5.405.768	5.401.515	5.400.218	6.216.589
	a detrarre:				
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato	87.048	56.703	241.474	54.142
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.	58.817	109.598	25.342	53.978
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti che partecipano al patto	94.220	70.428	124.915	90.689
5	- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari	-	-	-	-
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato	7.540	5.362	-	119.757
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.	-	-	-	-
8	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti che partecipano al patto	-	-	-	-
9	- Riscossione crediti	4.467	2.618	45.732	65.035
10	- Entrate con carattere di eccezionalità	646.109	669.182	471.661	606.661
11	- I.R.A.P. (al netto fondo perequativo)	-	-	-	-
12	- Addizionale IRPEF	-	-	-	-
13	- Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	116.710	-	-	-
14	Totale entrate nette (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)	4.390.857	4.487.624	4.491.094	5.226.327
	SPESE				
15	Spese correnti	3.439.546	3.405.753	3.597.035	3.661.700
	a detrarre:				
16	- Interessi passivi	8.134	4.544	8.607	3.568
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto	153.037	180.026	275.748	193.117
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	18.961	34.486	29.246	29.825
19	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.	924.012	1.085.100	1.220.764	1.239.424
20	- Spese con carattere di eccezionalità	-	-	-	-
21	Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)	2.335.402	2.101.597	2.062.670	2.195.766
22	SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)	2.055.455	2.386.027	2.428.424	3.030.561
	AZIENDA SANITARIA LOCALE				
	ENTRATE				
23	Tickets ed entrate proprie diverse	52.334	51.567	59.197	56.660
24	Redditi e proventi patrimoniali	19	3	4	-
25	Risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi	-	28	80	-
26	Totale entrate nette (23+24+25)	52.353	51.598	59.281	56.660
	SPESE				
27	Spese correnti	973.106	1.121.559	1.200.339	1.321.650
	a detrarre:				
28	- Interessi passivi	70	-	6	-
29	- Acquisti di prestazioni da altre aziende sanitarie	3.548	2.660	3.234	3.200
30	Totale spese nette (27-28-29)	969.488	1.118.899	1.197.099	1.318.450
31	SALDO A.S.L. (26-30)	-917.135	-1.067.301	-1.137.818	-1.261.790
41	SALDO FINANZIARIO CONSOLIDATO (22+31)	1.138.320	1.318.726	1.290.606	1.768.771
42= 41-(41*3,6%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 1999		1.097.340		
43= 1,1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 1999		48.449		
43=41*3%	INTERVENTO CORRETTIVO ALTERNATIVO		32.920		
44= 42+43	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 1999		1.130.261		
45= 41-(41*3%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 2000			L. 1.279.164	
46= 1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 2000			45.228	
47= 45+46	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 2000			L. 1.324.392	

(*) dati provvisori per le riscossioni al 20.01.2001 inviati al Ministero del Tesoro

(**) previsioni di bilancio

PAT+ASL

Patto di stabilità interno - Art. 30 della Legge n. 488 del 1999					
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
SALDO DI CASSA ANNUALE					
(in milioni di lire)					
VOCI		A TUTTO IL			
		1998	1999	2000(*)	2001(**)
BILANCIO P.A.T.					
ENTRATE					
1	Entrate finali	5.405.768	5.401.515	5.712.400	6.216.589
<i>a detrarre:</i>					
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato	87.048	56.703	241.474	54.142
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.	58.817	109.598	25.342	53.978
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti che partecipano al patto	94.220	70.428	124.915	90.689
5	- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari		-	-	-
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato	7.540	5.362	-	119.757
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.		-	-	-
8	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti che partecipano al patto		-	-	-
9	- Riscossione crediti	4.467	2.618	45.732	65.035
10	- Entrate con carattere di eccezionalità	646.109	669.182	471.661	606.661
11	- I.R.A.P. (al netto fondo perequativo)		-	-	-
12	- Addizionale IRPEF		-	-	-
13	- Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	116.710	-	-	-
14	Totale entrate nette (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)	4.390.857	4.487.624	4.803.276	5.226.327
SPESE					
15	Spese correnti	3.439.546	3.405.753	3.597.035	3.661.700
<i>a detrarre:</i>					
16	- Interessi passivi	8.134	4.544	8.607	3.568
17	- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da Enti partecipanti al patto	153.037	180.026	275.748	193.117
18	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	18.961	34.486	29.246	29.825
19	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.	924.012	1.085.100	1.220.764	1.239.424
20	- Spese con carattere di eccezionalità				-
21	Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)	2.335.402	2.101.597	2.062.670	2.195.766
22	SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)	2.055.455	2.386.027	2.740.606	3.030.561
AZIENDA SANITARIA LOCALE					
ENTRATE					
23	Tickets ed entrate proprie diverse	52.334	51.567	59.197	56.660
24	Redditi e proventi patrimoniali		3	4	-
25	Risorse finanziarie per ripiano disavanzi pregressi		28	80	-
26	Totale entrate nette (23+24+25)	52.353	51.598	59.281	56.660
SPESE					
27	Spese correnti	973.106	1.121.559	1.200.339	1.321.650
<i>a detrarre:</i>					
28	- Interessi passivi		-	6	
29	- Acquisti di prestazioni da altre aziende sanitarie	3.548	2.660	3.234	3.200
30	Totale spese nette (27-28-29)	969.488	1.118.899	1.197.099	1.318.450
31	SALDO A.S.L. (26-30)	-917.135	-067.301	-137.818	-1.261.790
41	SALDO FINANZIARIO CONSOLIDATO (22+31)	1.138.320	1.318.726	1.602.788	1.768.771
42= 41-(41*3,6%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 1999		1.097.340		
43= 1,1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 1999		48.449		
43=41*3%	INTERVENTO CORRETTIVO ALTERNATIVO		32.920		
44= 42+43	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 1999		1.130.261		
45= 41-(41*3%)	SALDO TENDENZIALE CONSOLIDATO PER IL 2000			L. 1.279.164	
46= 1% (15-16+27-28)	INTERVENTO CORRETTIVO 2000			45.228	
47= 45+46	SALDO PROGRAMMATICO CONSOLIDATO 2000			L. 1.324.392	

(*) dati provvisori per le riscossioni al 20.01.2001 inviati al Ministero del Tesoro

(**) previsioni di bilancio

Le entrate finali dell'anno 2000 comprendono le riscossioni più le richieste di prelevamento dai conti di tesoreria non evase per l'importo di Lire 312.182 milioni

PAT+ASL corretto

3.2 Bilancio di previsione, assestamento e variazioni.

Il 2000 costituisce il secondo anno di applicazione della riforma della contabilità e degli strumenti finanziari, attuata con il capo I della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3: Come è noto, la nuova normativa ha revisionato la legge provinciale di contabilità (L.P. n. 7/1979) e ha recepito nell'ordinamento provinciale i principi innovativi contenuti, in materia di bilancio dello Stato, nella L. 3 aprile 1997, n. 94, caratterizzati da una nuova struttura e da nuove classificazioni. Il regolamento di contabilità, approvato con DPGP n. 16-88/Leg. di data 21 luglio 1998, e successive modifiche, contiene le specificazioni operative per la gestione del nuovo bilancio.

Sono affiancati al bilancio giuridico, quali strumenti operativi, il documento tecnico, elaborato per capitoli/articoli e caposaldo della gestione amministrativo-finanziaria, ed il preventivo di cassa, contenente i budget di cassa assegnati ai soggetti decisori della spesa, approvato con delibera della Giunta.

I criteri e limiti per le previsioni di cassa relative alle diverse ripartizioni del documento tecnico sono definiti dall'articolo 4 del regolamento di contabilità. Il preventivo di cassa è articolato per centri di responsabilità e contiene un fondo di riserva. Le relative modalità di gestione sono specificate nel provvedimento di approvazione del preventivo medesimo, tenendo conto dei criteri e limiti definiti nel regolamento.

3.2.1 Le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 (legge finanziaria) e il bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono stati approvati, rispettivamente, con legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1 e legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 2. Per la prima volta è stata predisposta la relazione programmatica. La manovra di bilancio dell'esercizio 2000 ha costituito il primo atto organico della nuova Giunta provinciale, costituitasi dopo le elezioni svoltesi alla fine dell'anno 1998, in quanto l'assestamento del bilancio 1999 era rimasto fortemente vincolato alle scelte effettuate con il bilancio tecnico di inizio anno adottato nella precedente legislatura. Le risorse disponibili per l'anno 2000 sono state inizialmente programmate in 5.950 miliardi, con una crescita rispetto all'esercizio 1999 di poco superiore ai 90 miliardi, corrispondente ad una variazione dell' 1,6%. Il bilancio 2000 reca nove nuove unità previsionali di base nel comparto della spesa.

Con la L.P. 25 agosto 2000, n. 10, è stato approvato l'assestamento di bilancio, caratterizzato da risorse pari a circa 28 miliardi, a fronte dei 258 miliardi della manovra di assestamento del 1999. Esso ha avuto natura esclusivamente tecnica, configurandosi come un provvedimento di variazione con contenuti fortemente limitati sia negli aspetti quantitativi che qualitativi.

Nel corso dell'esercizio 2000 sono state apportate ulteriori variazioni agli stanziamenti di competenza, come previsto all'art. 27 della L.P. n. 7/1979.

I due prospetti che seguono, evidenziano separatamente, per le entrate (macroaree/aree omogenee -Tab. 1) e, successivamente, per le spese (funzioni-obiettivo - Tab. 2), le previsioni finali di competenza degli anni 1999 e 2000, escludendo l'avanzo di consuntivo e le partite di giro. Se ne ricavano, per ogni anno, le percentuali di incidenza di ciascuna voce in relazione al totale (% I) e la percentuale di variazione degli importi 2000 rispetto a quelli del 1999(% V). Gli importi sono espressi in miliardi.

Tabella 1

ENTRATE	Previsioni finali 1999	% I	Previsioni finali 2000	% I	Var. 2000 su 1999 V.A.	% V
ENTRATE PROPRIE	882	16,45%	880	15,83%	-2	-0,23%
Tributi propri	761	14,20%	698	12,55%	-63	-8,28%
Entrate patrimoniali	121	2,26%	182	3,27%	61	50,41%
ENTRATE DERIVANTI DA DEVOLUZIONI DI TRIBUTI ERARIALI	4.031	75,19%	4.274	76,87%	243	6,03%
Quote fisse di tributi erariali	3.773	70,38%	4.016	72,23%	243	6,44%
Quota variabile di tributi erariali	258	4,81%	258	4,64%	0	0,00%
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	433	8,08%	399	7,18%	-34	-7,85%
Trasferimenti dallo stato	297	5,54%	213	3,83%	-84	-28,28%
Trasferimenti dalla Regione	92	1,72%	130	2,34%	38	41,30%
Trasferimenti dall'Unione Europea	44	0,82%	56	1,01%	12	27,27%
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI	15	0,28%	7	0,13%	-8	-53,33%
Mutui	15	0,28%	7	0,13%	-8	-3,33%
TOTALE ENTRATE	5.361	100,00%	5.560	100,00%	199	3,71%

Con riferimento all'incidenza delle varie voci sul totale delle entrate, si rileva la sostanziale invarianza delle singole percentuali calcolate per il 2000 rispetto a quelle relative al 1999. Soffermando l'attenzione sulla variazione delle previsioni finali del 2000 rispetto a quelle del 1999, si rilevano tuttavia alcuni scostamenti di rilievo, riguardo in particolare la voce quote fisse di tributi erariali, aumentata di 243 miliardi (+6,44%) e la voce trasferimenti dallo Stato, che subisce una diminuzione di 84 miliardi (-28,28%). Anche le voci tributi propri e entrate patrimoniali registrano variazioni di rilievo, rispettivamente, con una diminuzione di 63 miliardi (-8,28%) per i primi e un aumento di 61 miliardi (+50,41%) per le seconde.

Le quote fisse di tributi erariali hanno subito un considerevole aumento particolarmente in riferimento ai tributi IRPEF, IRPEG ed IVA, avendo beneficiato degli effetti indiretti di ampliamento della base imponibile prodotti dalla riforma operata con il d.lgs. n. 446/1997, che, ha soppresso i contributi sanitari, nonché l'ILOR, l'ICIAP e la tassa sulle partite IVA, deducibili dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Per quanto concerne i gettiti arretrati — che nel 1999 erano pari a 331 miliardi ed inerivano la seconda *tranche* di gettito relativo all'Irpef riscossa fuori del territorio provinciale negli anni 1991-1993 — nel 2000 tale voce ammonta a 350 miliardi: di questi una quota proviene dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi con lo Stato, in particolare della compartecipazione al gettito delle ritenute su interessi e dell'IRPEF per il periodo 1991-1996 riscosse fuori provincia.

Al contrario, la voce trasferimenti dallo Stato ha avuto una riduzione, imputabile, in primo luogo, al venir meno di assegnazioni di natura straordinaria a valere su talune leggi di settore in materia di edilizia agevolata (42 miliardi) e di edilizia sanitaria (56 miliardi) attribuite nell'anno precedente, che solo in parte sono state compensate da maggiori assegnazioni nel corso del 2000 in materia di ambiente (7 miliardi) e di comunità montane (7 miliardi), ed in secondo luogo, alla riduzione delle somme trasferite a titolo di rimborso degli oneri per l'esercizio da parte della Provincia di funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità (da 76 a 32 miliardi), che nel 1999 includevano una consistente assegnazione per il finanziamento degli oneri di parte capitale. In crescita risultano i trasferimenti statali disposti a titolo di cofinanziamento di interventi comunitari (da 39 a 53 miliardi) e le assegnazioni a valere sul Fondo sanitario di parte corrente (da 12 a 30 miliardi), destinate all'ammortamento del mutuo per il ripiano dei disavanzi sanitari assunti dalla Provincia ma con onere a carico dello Stato. Il

forte incremento deriva dalla messa a disposizione dell'Amministrazione provinciale della somma occorrente ad estinguere anticipatamente il mutuo, eccessivamente oneroso.

La diminuzione dei tributi propri deriva dalla riduzione del gettito dell'IRAP, previsto nel 2000 per 533 miliardi rispetto ai 614 miliardi dell'anno scorso. Ciò trova giustificazione nella dinamica del gettito che a partire dal 2000 sconta il venir meno del principio di assenza di effetti finanziari negativi per le Regioni e le Province autonome previsto dalla riforma istitutiva dell'IRAP. In termini finanziari, le minori entrate derivano dalla piena applicazione della riforma tributaria, che per la Provincia ha inciso significativamente eliminando importanti tributi il cui gettito era devoluto nella misura dei nove decimi. Parte della diminuzione è stata coperta dalle altre forme di imposizione che hanno consentito l'acquisizione di nuove risorse per oltre 18 miliardi.

L'incremento delle entrate patrimoniali si è registrato pressochè in tutte le categorie economiche con l'eccezione dei proventi finanziari e delle sanzioni amministrative che risultano in calo. In particolare, si è avuto un incremento di 42 miliardi nella voce rimborsi di crediti, al quale hanno concorso in misura maggiore il rimborso dei finanziamenti provinciali per interventi di edilizia agevolata (15 miliardi), in parte compensati dalla riduzione per 2,8 miliardi delle quote di ammortamento delle corrispondenti sovvenzioni, e la restituzione anticipata di finanziamenti erogati attraverso i fondi di rotazione (30 miliardi).